

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA



www.apbs.it

Regolamento interno
2019

CONCESSIONE BASSO SARCA

Il presente regolamento interno relativo alla stagione di pesca ha ottenuto il visto di approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente ai sensi dell'art. 18 del regolamento provinciale della pesca. Il presente libretto uscite e controllo catture è di proprietà dell'Associazione Pescatori Dilettanti Basso Sarca e va restituito al termine della stagione di pesca entro il 15 dicembre di ogni anno. I dati personali riportati nel presente libretto vengono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (informativa trattamento dati pubblicata su www.apbs.it). Il socio, e ogni altro pescatore, con il versamento della quota, o con l'acquisto di ogni altro tipo di permesso di pesca associativo, riconosce, accetta e si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento. Conferma inoltre la consapevolezza di esercitare la pesca nelle acque in concessione all'Associazione a proprio esclusivo rischio e pericolo ed esonera in ogni caso l'Associazione concessionaria da tutte le responsabilità per eventuali danni o sinistri. Si dichiara inoltre consapevole che gli potrà essere richiesto di risarcire gli interessati per ogni e qualsiasi danno, a chiunque provocato, nell'esercizio della pesca. Il Permesso di pesca annuale rilasciato dall'Associazione concessionaria decorre dalla data del rilascio ed è valido fino al 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per favorire l'avvicinamento alla pesca dei ragazzi, l'Associazione propone Il permesso associativo ragazzi ("pierini") a prezzo agevolato e con numero di catture salmonidi giornaliero/annuale ridotto. Tale permesso può essere rilasciato ai ragazzi fino a 15 anni NON COMPIUTI (vale la data di rilascio del permesso).

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA

Presidente	Sartori Natale	Madruzzo
Vicepresidente	Tabilio Silvano	Arco
Cassiere	Scienza Federico	Cavedine
Segretario	Scienza Federico	Cavedine
Consigliere	Boninsegna Mariano	Dro
Consigliere	Bortolotti Giustino	Dro
Consigliere	Castagnoli Aldo	Riva
Consigliere	Dorigati Giampiero	Vallelaghi
Consigliere	Graziadei Riccardo	Vallelaghi
Consigliere	Leoni Alessio	Dro
Consigliere	Merighi Vittorino	Riva
Consigliere	Santini Mauro	Dro
Consigliere	Sorce Giuseppe	Nago-Torbole
Consigliere	Stanga Ezio	Tenno
Consigliere	Trentini Mauro	Arco
Consigliere	Venditti Luigi	Riva

ART. 1 - ESERCIZIO DELLA PESCA E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE

- a) L'esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell'abilitazione provinciale alla stessa e del presente permesso di pesca associativo. La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento.
- b) Non è richiesta la licenza di pesca ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca. Al compimento del 16 anno il titolare del permesso – per continuare a pescare – dovrà essere in possesso sia della licenza di pesca che dell'abilitazione provinciale alla pesca; in caso contrario il permesso associativo è da ritenersi **ANNULLATO**.
- c) Il pesce trattenuto – ad eccezione del pesce da utilizzarsi come “vivo” - deve essere immediatamente soppresso e conservato sul luogo di pesca e non è cumulabile con quello di altri pescatori.
- d) E' vietato acquistare, vendere e permutare il pescato.
- e) Durante l'anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali divieti di pesca posti in essere in occasione di gare organizzate dall'Associazione o comunque autorizzate dalla Provincia Autonoma di Trento.
- f) Il pescatore deve comportarsi correttamente nei confronti degli altri pescatori e portare rispetto al personale addetto alla vigilanza ed ai membri degli Organi Sociali.
- g) Si raccomanda il massimo rispetto delle proprietà altrui.
- h) Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori devono consegnare i documenti attestanti il diritto di pesca; chi effettua la pesca da barca, su richiesta da parte del personale addetto alla sorveglianza, deve raggiungere la riva.
- i) Il pescatore - a richiesta del personale incaricato alla vigilanza - è tenuto a salpare immediatamente la lenza, mostrando esche e mezzi utilizzati.

j) Per consentire i necessari controlli, i pescatori sono obbligati ad aprire i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora.

k) I pescatori, sia in barca che a riva, non possono intralciare l'esercizio della pesca di altri pescatori già sul posto.

l) E' severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (comprese scatolette porta esche) nelle zone di pesca sia sulla riva che in acqua.

m) Si richiede a tutti i pescatori di prestare la massima attenzione ai cartelli riportanti "possibilità di piene improvvise" in modo particolare sul fiume Sarca località Limarò;

n) Si richiede a tutti i pescatori di prestare la massima attenzione nell'utilizzo di canne al carbonio o leghe similari in corrispondenza di linee elettriche o durante i temporali.

o) Tutti i soci sono invitati a segnalare immediatamente ai Guardapesca dipendenti le infrazioni e i casi di inquinamento o danneggiamento ambientale di cui venissero a conoscenza.

ART. 2 - ACQUE IN CONCESSIONE E ZONE DI PESCA

a) Le acque in concessione all'Associazione sono le seguenti:

ACQUE CORRENTI:

Fiume Sarca dalla passerella del Limarò alla foce con il lago di Garda, Rimone "nuovo", Rimone "vecchio", torrenti Varone, Varoncello, Albola, Salagone, Salone, Saloncello, Bordellino, Galanzana, Magnone, Rio Secco, Acqua Fredda, Roggia di Vezzano, Roggia di Calavino, Roggia di Ranzo.

ACQUE FERME:

Lago di S. Massenza, lago di Toblino, lago di Cavedine, lago di Lagolo e lago di Tenno.

Le stesse si suddividono, ai fini dell'esercizio della pesca, nelle zone riportate nelle pagine seguenti.

ZONE	ACQUA	TRATTO
A	Fiume Sarca	Dal ponte sulla statale in località Sarche al Ponte del Gobbo situato a nord dell'abitato di Pietramurata - Dall'opera di presa VAS presso l'abitato di Pietramurata al ponte sulla statale a nord dell'abitato di Dro.
B	Rimone "vecchio"	Dal lago di Cavedine allo sbocco nel fiume Sarca.
C	Lago Santa Massenza	Tutto ad esclusione zona della centrale HYDRO DOLOMITI di Santa Massenza e della zona di divieto di pesca in prossimità dello scarico HYDRO DOLOMITI.
D	Lago di Toblino	Tutto ad esclusione della zona biotopo (vedere cartina).
E	Lago di Cavedine	Tutto ad esclusione della zona di presa della Centrale HYDRO DOLOMITI.
F	Lago di Lagolo	Tutto.
G	Rimone "nuovo"	Dalla galleria di uscita del Lago di Toblino al Ponte in località Ponte Oliveti - Dal Ponte del Sachet (a sud del Cementificio in località Ponte Oliveti) al Dos dei Pini in località Pergolese - Dal ponte presso l'azienda agricola Pedrotti al ponte presso il Lago di Cavedine (vedi tabelle di confine).
H	Varone	Dalla località "quadri" (pescicoltura in località Deva) alla foce nel lago di Garda, escluso il tratto dalla Cartiera di Varone fino al ponte in località Pasina.
I	Varoncello	Tutto.
K	Fiume Sarca	Dalla centrale HYDRO DOLOMITI di Torbole alla foce nel lago di Garda.

L	Albola	Tutto.
M	Salone e Saloncello	Tutto.
N	Torrenti comune Tenno	Tutti ad esclusione del torrente Magnone zona quadri e del tratto per 100 metri a monte e a valle del ponte in località Buson (ex panificio Menotti)
O	Lago di Tenno	Tutto.
P	Fiume Sarca loc.Limarò	Dalla passerella sul Limarò fino al ponte sulla statale in località Sarche (vedi tabelle di confine).
Q	Roggia di Calavino	Tutto.
R	Roggia di Vezzano	Tutto.
S	Galanzana e Bordellino	Tutto.
T	Salagone	Tutto.
U	Fiume Sarca	Dal ponte di Dro (centro paese) all'inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco - Dall'opera di presa "Malapreda" al ponte di Arco (centro paese) - Dalla presa della piscicoltura in località Linfano di Arco alla centrale HYDRO DOLOMITI di Torbole.
V	Fiume Sarca	Dal Ponte del Gobbo situato a nord dell'abitato di Pietramurata all'opera di presa VAS presso l'abitato di Pietramurata
W	Fiume Sarca	Dal ponte di Arco (centro paese) alla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco.

X	Varone	Dal ponte vecchio della cartiera Fedrigoni fino al ponte in località Pasina.
Y	Fiume Sarca	Dal ponte sulla statale a nord dell'abitato di Dro al ponte di Dro (centro paese).
Z	Rimone "nuovo"	Dal Dos dei Pini in località Pergolese fino al ponte presso l'azienda agricola Pedrotti.
GNK	Rimone "nuovo"	Dal ponte in località Ponte Olivetti al ponte del Sachet a sud del Cementificio. ZONA NO KILL
UNK1	Fiume Sarca	Dall'inizio della pista ciclabile in località Ceniga in direzione Arco all'opera di presa Malapreda. ZONA NO KILL
UNK2	Fiume Sarca	Dalla traversa presso lo stabilimento Aquafil in località Linfano di Arco alla presa della piscicoltura in località Linfano di Arco. ZONA NO KILL

ART. 3 - APERTURA E CHIUSURA ACQUE

ZONA	DATA APERTURA	DATA CHIUSURA	GIORNI DI APERTURA
C	01 gennaio	31 ottobre	Tutti i giorni escluso il venerdì
D - E	01 gennaio	31 ottobre	Tutti i giorni
A-B-G H-I-K L-U-X	Seconda domenica di febbraio	30 settembre	Tutti i giorni escluso il venerdì
V - W Y - Z	Seconda domenica di febbraio	31 ottobre	Tutti i giorni escluso il venerdì. Vedere specifico regolamento per la pesca nel mese di ottobre

UNK1 - UNK2	Seconda domenica di febbraio	31 ottobre	Tutti i giorni. Vedere specifico regolamento per la pesca nel mese di ottobre
O	Seconda domenica di marzo	31 ottobre	Tutti i giorni escluso il venerdì
GNK	01 maggio	30 settembre	Tutti i giorni
F	01 maggio	31 ottobre	Tutti i giorni
P	01 maggio	30 settembre	Solo giovedì e domenica
M-Q R-S-T	Prima domenica di giugno	30 settembre	Solo domenica
N	Prima domenica di giugno	30 settembre	Tutti i giorni escluso il venerdì

- a) La pesca nelle acque correnti nelle zone GNK, UNK1 ed UNK2 (NO KILL) è consentita tutti i giorni della settimana.
- b) La pesca nella zona P "LIMARÒ" è consentita solo nelle giornate di giovedì e domenica.
- c) La pesca nelle altre acque correnti è consentita tutti i giorni della settimana escluso il venerdì.
- d) La pesca nelle acque ferme dei Laghi di Santa Massenza e Tenno è consentita tutti i giorni della settimana ad esclusione del venerdì.
- e) La pesca nelle rimanenti acque ferme è consentita tutti i giorni della settimana.
- f) Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto di ghiaccio, è vietata la pesca negli

stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 m. dall'acqua stagnante (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

- g) La pesca è altresì consentita tutti i giorni festivi anche se non ricadenti nelle giornate di apertura riportate nella tabella precedente, ad esclusione delle zone M - P - Q - R - S - T. E' consentita la pesca in zona P il primo maggio giorno di apertura delle acque.
- h) Tutte le acque in concessione sono chiuse alla pesca dal 1° ottobre fino alla data di apertura sopra specificata ad esclusione dei laghi (zone C - D - E - F - O) che rimarranno aperti fino al 31 ottobre, con esclusione della pesca ai salmonidi.
- i) La pesca è consentita da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto (orario astronomico).

ART. 4 - STRUMENTI ED ESCHÉ

- a) In tutte le acque in concessione all'Associazione è permessa la PESCA A PRELIEVO NULLO (CATCH & RELEASE). Modalità ed esche consentite sono riportate all'art. 10 del presente regolamento.
- b) E' vietato portare sul luogo di pesca esche non consentite nella specifica zona di pesca.
- c) E' consentito pescare con il pesce morto di qualsiasi specie; per la pesca con il pesce vivo è ammesso esclusivamente l'uso di specie autoctone (sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune).
- d) In tutte le acque è vietata la raccolta di macro invertebrati dal 01/01 al 30/04.
- e) La raccolta di esche naturali negli alvei è vietata dal 1 gennaio al 30 aprile; tale raccolta è sempre vietata nelle acque chiuse alla pesca. I ciottoli asportati devono essere rimessi in acqua al loro posto.
- f) E' consentito l'uso della barca nei laghi di S. Massenza e Cavedine dal 1 gennaio al 31 ottobre (vedere ART. 9 - REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL NATANTE). L'utilizzo dei natanti

è vietato nel Lago di Toblino come da verbale di deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 160 del 21 gennaio 2003.

- g) Fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento provinciale, è vietato l'uso delle tecniche ed esche richiamate nella seguente tabella.

ACQUE FERME

ZONA	STRUMENTI ED ESCHE
C D E	E' consentito l'uso di tutte le esche ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). E' consentito l'uso di una sola canna con un solo amo per le esche naturali, oppure per la sola "moschiera" o "camolera" con un massimo di cinque (5) ami. La canna dovrà essere sorvegliata. E' consentito l'uso contemporaneo di due canne con una distanza massima tra le stesse di 3 metri circa; queste ultime possono essere armate, con un solo amo per le esche naturali e per la "moschiera" o "camolera" con non più di 6 (sei) ami complessivamente e comunque con non più di 3 esche artificiali su una canna. L'uso della barca è permesso nei laghi di Cavedine e Santa Massenza; è vietato nel lago di Toblino. La pesca per tutte le specie - ad esclusione dei salmonidi - è consentita anche nel mese di ottobre. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)
F	E' consentito l'uso di tutte le esche. Per il solo bigattino (larva di mosca carnaria) è permesso l'uso di un quantitativo max. di 50 gr. e della pastura con sostanze vegetali quantitativo max. 0,5 Kg. E' consentito l'uso di una sola canna qualsiasi sia la tecnica di pesca adottata (esche naturali o artificiali); per il solo uso delle esche naturali è consentito l'utilizzo di un solo amo. La canna dovrà essere sorvegliata. E' vietata la pesca con la barca. La pesca per tutte le specie - ad esclusione dei salmonidi - è consentita anche nel mese di ottobre. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)

O	<p>E' consentito l'uso di tutte le esche, per il solo bigattino (larva di mosca carnaria) è permesso l'uso di un quantitativo max. di 20 gr. Per i ciprinidi è consentito l'uso della pastura con sostanze vegetali quantitativo max. 0,5 Kg. E' consentito l'uso di una sola canna con un solo amo per le esche naturali, oppure per la sola "moschiera" o "camolera" con un massimo di cinque (5) ami. La canna dovrà essere sorvegliata. E' consentito l'uso contemporaneo di due canne con una distanza massima tra le stesse di 3 metri circa; queste ultime possono essere armate, con un solo amo per le esche naturali e per la "moschiera" o "camolera" con non più di 6 (sei) ami complessivamente e comunque con non più di 3 esche artificiali su una canna. E' consentita la pesca dall'isola. E' vietata la pesca con la barca. La pesca per tutte le specie - ad esclusione dei salmonidi - è consentita anche nel mese di ottobre. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)</p>
---	---

ACQUE CORRENTI

ZONA	STRUMENTI ED ESCHÉ
<p>A - B - G - K - U V - W - Y - Z</p>	<p>E' consentito l'uso di tutte le esche ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). E' Consentito l'uso di una sola canna armata di un solo amo per le esche naturali, la stessa dovrà essere sorvegliata. Per la pesca con "camolera" o "moschiera" è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, 2 (due) ami. Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)</p>

H - I - L - M - N - Q - R -
S - T - X

E' consentito l'uso delle sole esche naturali ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria). E' Consentito l'uso di una sola canna armata di un solo amo, la stessa dovrà essere sorvegliata.

Nella Zona "N" l'amo deve avere apertura minima di 1 cm.

Permessa la pesca CATCH & RELEASE; in questo caso è consentito anche l'uso delle esche artificiali come da successivo art. 10.

Per le altre zone vedere ART. 6 - BANDITE, BIOTOPI E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI.

ART. 5 - LIMITI DI CATTURA, MISURE MINIME, PERIODI DI ESERCIZIO E DIVIETO DI PESCA

- a) Per i salmonidi è consentita la cattura massima di 5 pezzi al giorno e di 200 (duecento) pezzi per ogni permesso annuale.
- b) Raggiunti i 200 (duecento) salmonidi catturati, il socio che intenda esercitare ancora la pesca potrà acquistare un nuovo libretto catture.
- c) Con il permesso di pesca associativo ragazzi (pierini) – rilasciabile solo ai minori di 16 anni – il limite massimo di catture è di 3 salmonidi al giorno e di 100 (cento) pezzi all'anno.
- d) Limiti di cattura giornaliera (ad esclusione delle zone speciali - vedere ART. 6 - BANDITE, BIOTOPI E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI):

Massimo 5 salmonidi di cui: max 2 trote marmorate (ZERO nel tratto Limarò) - max 2 trote lacustri (solo UNA per il fiume

Sarca) - max 2 temoli - max 3 salmerini alpini - max 3 lucci - max 20 persici reali.

- e) Catturato il quinto (5) salmonide cessa la validità del permesso per l'intera giornata e la pesca è vietata per qualsiasi specie.
- f) La misura del pesce va presa dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale.
- g) I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura bagnandosi le mani prima di toccarli. Quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza, possibilmente senza estrarre il pesce dall'acqua.
- h) Il pescatore non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg. complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie. E' consentito superare il limite complessivo di peso sopra indicato nel caso in cui il limite medesimo sia superato con l'ultimo esemplare catturato.
- i) Nella seguente tabella sono riportati, relativamente alle singole specie di pesce, i periodi di divieto e le misure minime previste.

SPECIE	PERIODO DI DIVIETO		MISURA MINIMA
	ACQUE FERME	ACQUE CORRENTI	
Trota Iridea	01.10 - 31.12	01.10 - 31.01	cm. 22
Trota Fario e ibrido con la Marmora	01.10 - 31.12	01.10 - 31.01	cm. 22
Trota Fario, ibrido e Iridea Zona P (Sarca Limarò)	///	01.10 - 30.04	cm. 25

Trota Fario, Ibrido e Iridea Zona K (Sarca Foce)	<i>///</i>	01.10 - 31.01	cm. 30
Trota Lacustre	01.10 - 31.12	01.10 - 31.01	cm. 35
Trota Mar- morata	01.10 - 31.12	01.10 - 31.01	cm. 35
Coregone	01.10 - 31.01	01.10 - 31.01	cm. 30
Temolo	01.10 - 30.04	01.11 - 30.04	cm. 30
Salmerino Alpino	01.10 - 31.12	01.10 - 31.01	cm. 15
Salmerino di Fonte	01.10 - 31.12	01.10 - 31.01	cm. 22
Anguilla	La pesca all'anguilla è chiusa tutto l'anno fino a nuovo provvedimento della Provincia Autonoma di Trento		
Barbo			cm. 15
Carpa	01.06 - 30.06	01.06 - 30.06	cm. 30
Luccio	01.03 - 30.04	01.03 - 30.04	cm. 60
Persico	15.04 - 15.05	15.04 - 15.05	cm. 15
Tinca	01.06 - 30.06	01.06 - 30.06	cm. 25

**ART. 6 - BANDITE, BIOTOPHI E ALTRE ZONE SOGGETTE
A NORME PARTICOLARI**

- a) I pescatori sono tenuti al rispetto delle bandite di pesca segnalate in corrispondenza di dighe o sbarramenti.
- b) Le zone soggette a particolari norme sono segnalate in modo da consentirne l'individuazione da parte del pescatore.
- c) Sono zone soggette a particolari norme le seguenti porzioni di acque:

ACQUA	LIMITI
Zona P - Fiume Sarca Loc. Limarò	<p>Dalla passerella del Limarò al ponte sulla statale in località Sarche (Vedi tabelle di Confine). Sono consentite un totale di 15 uscite di pesca annuali.</p> <p>Chi proviene da altre zone di pesca non potrà avere con se ne il pesce precedentemente pescato ne esche non consentite.</p> <p>E' consentita la pesca con una sola canna utilizzando unicamente le tecniche SPINNING e MOSCA. Per la sola pesca a mosca è consentito l'uso di due mosche sulla stessa lenza. È espressamente vietato l'utilizzo di artificiali siliconici, gomme, pastelle ed esche naturali. In questa zona - è consentita la cattura massima di 4 (QUATTRO) SALMONIDI al giorno (es. 2 Temoli + 2 trote Fario oppure 4 trote Fario). La trota Marmorata sul Limarò è vietata fino a nuove disposizioni. Zona con uscite di pesca limitate. Utilizzare apposito segnaposti nelle ultime pagine del presente libretto. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.</p>

<p>Zona D - Lago di Toblino - Biotopo</p>	<p>Le zone interdette alla pesca sono indicate nella cartina allegata: zona rossa sempre interdetta, zona gialla interdizione limitata fra il 15 marzo e il 30 giugno di ogni anno. In tale zona è vietato entrare in acqua.</p>
<p>Zona GNK – Rimone nuovo</p>	<p>ZONA NO KILL - Dal ponte in località Ponte Oliveti al ponte del Sachet a valle del Cementificio.</p> <p>In tale zona è vietato entrare in acqua fino al 31 maggio per tutelare la riproduzione del Temolo.</p> <p>In detta zona la pesca è consentita unicamente con la tecnica di pesca a MOSCA con massimo due ami senza ardiglione.</p> <p>Ogni pesce catturato va immediatamente rilasciato con la massima cura possibilmente senza estrarlo dall'acqua.</p> <p>Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.</p>
<p>UNK1 - Sarca</p>	<p>ZONA NO KILL - Dall'inizio della pista ciclabile Ceniga-Arco alla opera di presa Malapreda.</p> <p>In detta zona la pesca è consentita unicamente con le tecniche di pesca SPINNING con singolo amo senza ardiglione e MOSCA con massimo due ami senza ardiglione.</p> <p>Ogni pesce catturato va immediatamente rilasciato con la massima cura possibilmente senza estrarlo dall'acqua.</p> <p>Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.</p>

<p>UNK2 - Sarca</p>	<p>ZONA NO KILL - Dallo stabilimento Acquafil in località Linfano alla presa della Pescicoltura in località Linfano.</p> <p>In detta zona la pesca è consentita unicamente con la tecnica di pesca a MOSCA con massimo due ami senza ardiglione.</p> <p>Ogni pesce catturato va immediatamente rilasciato con la massima cura possibilmente senza estrarlo dall'acqua.</p> <p>Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.</p>
<p>K - Sarca (foce)</p>	<p>Dalla centrale di HYDRO DOLOMITI in località Linfano alla foce con il lago di Garda. E' consentito l'uso di tutte le esche ad esclusione del bigattino (larva di mosca carnaria).</p> <p>E' Consentito l'uso di una sola canna armata di un solo amo per le esche naturali, la stessa dovrà essere sorvegliata. Per la pesca con "camolera" o "moschiera" è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, 2 (due) ami.</p> <p>In detta zona la misura minima della trote è 30 cm ad esclusione della trota Lacustre la cui misura è fissata a 35 cm. In questa zona - è consentita la cattura massima di 3 (TRE) SALMONIDI al giorno.</p> <p>Chi proviene da altre zone di pesca non potrà avere con se il pesce precedentemente pescato. Per le infrazioni rilevate in questa zona i provvedimenti disciplinari sono raddoppiati.</p> <p>Permessa la pesca CATCH & RELEASE (vedere art. 10)</p>

- d) Chi si reca a pescare nelle zone NO KILL o che esercita nelle altre acque la pesca CATCH & RELEASE deve obbligatoriamente barrare sia l'apposita casella NO KILL nel libretto segnapapi, sia tutte le caselle di catture dell'intera giornata.
- e) In seguito alla convenzione in essere fra l'Associazione Pescatori Basso Sarca e HYDRO DOLOMITI inerente l'utilizzo del canale della Centrale di Fies (Dro), per l'accrescimento a titolo sperimentale della trota Lacustre, essendo tale area proprietà privata di HYDRO DOLOMITI, l'accesso al canale e la pesca sono TASSATIVAMENTE VIETATI.

**ART. 7 - PERMESSI - LIBRETTO USCITE
E CONTROLLO CATTURE**

- a) Sono rilasciati permessi associativi annuali e temporanei; detti permessi, sono personali e non cedibili.
- b) Il presente libretto uscite e controllo catture è ad USO STRETTAMENTE PERSONALE e deve essere intestato alla singola persona fisica; NON PUÒ ESSERE VENDUTO, NOLEGGIATO O, TRASFERITO O CONCESSO ANCHE A TITOLO GRATUITO AD ALTRA PERSONA.
- c) Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento della quota associativa e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a quanto sopra indicato, anche alla restituzione del libretto uscite e catture debitamente compilato, compreso il riepilogo catture, ENTRO IL 15 DICEMBRE DI OGNI ANNO e alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del richiedente. La restituzione del libretto è importante in quanto consente – analizzando i dati delle catture – di migliorare i piani di gestione delle acque. I dati ricavati dai libretti vanno comunicati annualmente alla Provincia Autonoma di Trento.
- d) I permessi giornalieri sono ottenibili dietro versamento della quota fissata per gli stessi. Detti permessi NON sono rilasciabili ai detentori di permesso annuale.
- e) Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare l'attività di

pesca, il pescatore deve segnare, con inchiostro indelebile e secondo le istruzioni riportate sul libretto stesso la data e la zona di pesca e, di volta in volta, i capi catturati.

- f) Il furto o lo smarrimento del presente libretto devono essere tempestivamente comunicati dal pescatore all'Associazione. Eventuale duplicato verrà rilasciato alla metà del costo del permesso dietro richiesta scritta dell'associato da inoltrare alla sede dell'associazione accompagnata da denuncia di smarrimento o furto presso le forze dell'ordine.
- g) A fine stagione, prima della riconsegna dello stesso, va compilata a cura del pescatore la tabella di riepilogo delle catture.
- h) Prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore dovrà con inchiostro indelebile:
 - I. riportare nell'apposita casella la "zona di pesca".
 - II. Se si pesca con natante riportare, a fianco della zona di pesca, il simbolo * (es. E* per indicare la pesca con natante nel Lago di Cavedine).
 - III. Se si pesca in modalità CATCH & RELEASE, barrare l'apposita casella NO KILL
- i) In modalità prelievo, ad ogni cattura e prima di riprendere la pesca, indicare la zona di pesca, il periodo di pesca (M = Mattina, P = Pomeriggio), la specie di salmonide catturata (C = Coregone, F = Fario, I = Iridea, L = Lacustre, M = Marmorata, S = Salmerino, TE = Temolo).
- j) Ad ogni cambiamento di zona, riportare nell'apposita casella la "zona di pesca"
- k) È vietato segnare il pesce, sull'apposito spazio adibito a segnare capi, prima della cattura.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- a) Per la violazione accertata del presente regolamento, il permesso associativo (libretto catture) potrà essere immediatamente ritirato dal guardiapesca oppure potrà essere sospeso – anche successivamente la notifica della violazione – su decisione della Commissione Disciplinare.
- b) In entrambi i casi il Presidente della Commissione Disciplina-

re comunicherà per iscritto al socio la sanzione comminata.

- c) Se il libretto è stato ritirato contestualmente all'accertamento della violazione dal Guardiapesca, il periodo di sospensione parte dalla data del ritiro dello stesso.
- d) Se il permesso non è stato ritirato contestualmente all'accertamento della violazione, il periodo di sospensione partirà dal giorno della consegna in associazione del permesso da parte del socio.
- e) In mancanza della riconsegna del permesso associativo entro i termini indicati per iscritto dall'Associazione, quest'ultima si riserva la possibilità di NON rilasciare al contravventore per l'anno successivo il permesso di pesca associativo.
- f) Alla scadenza del periodo di sospensione il socio potrà provvedere al ritiro del permesso di pesca previo accordo con il Presidente della Commissione Disciplinare.
- g) Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice.
- h) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Riva del Garda e/o di Trento.
- i) Sanzioni previste dal presente regolamento associativo:
 - I. Per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;
 - II. per chiunque eserciti la pesca con reti, o materiale esplosivo, con corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica: ritiro del permesso da 1 a 3 anni;
 - III. per ogni esemplare catturato, oltre il limite giornaliero di catture: ritiro del permesso da 1 a 3 mesi;
 - IV. per ogni esemplare di pesce catturato non avente le misure minime stabilite: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi;
 - V. per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;
 - VI. per chiunque eserciti la pesca nelle bandite: ritiro del permesso da 1 mese a 1 anno;

VII. per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;

VIII. per chiunque non segni la zona, la giornata, le singole catture effettuate: ritiro del permesso da 1 a 2 mesi, per ogni singola infrazione;

IX. per pesca con pasturazione in zone non consentite: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi;

X. pesca con più canne del consentito: ritiro del permesso da 3 a 6 mesi;

XI. pesca con ecoscandaglio: ritiro del permesso da 6 mesi a 1 anno;

XII. chiunque si rechi a pescare nel Canale HYDRO DOLOMITI di Dro sarà perseguito in base all'art. 637 del Codice Penale.

- j) Per le infrazioni non previste dal presente regolamento associativo, sarà compito della Commissione Disciplinare associativa stabilire di volta in volta i provvedimenti da adottare.
- k) Si avvisa che, oltre alle sanzioni interne riportate nel presente regolamento, il verbale di infrazione verrà inviato alla provincia Autonoma di Trento per l'applicazione delle sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'Art. 22 della Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento".
- l) Per le infrazioni rilevate sulle acque zona P del fiume Sarca loc. Limarò e nelle zone K, GNK, UNK1 e UNK2 i provvedimenti disciplinari interni sono raddoppiati.
- m) Tutti i casi contemplati e riconosciuti recidivi raddoppiano le sanzioni, fino al ritiro definitivo del permesso sociale.
- n) Ogni pescatore associato è invitato a segnalare qualsiasi infrazione riscontrata sulle acque in concessione al personale di vigilanza o ai componenti il direttivo.
- o) Oltre alla sanzione disciplinare, l'associazione si riserva di

chiedere eventuale risarcimento dei danni nei confronti dei contravventori.

ART. 9 - REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL NATANTE

- a) L'Associazione Pescatori Basso Sarca consente l'uso della pesca con natante (barca a remi e/o vela) unicamente nei laghi di Cavedine e di Santa Massenza.
- b) La pesca con natante è consentita dal 1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno.
- c) Per il solo lago di Cavedine è consentito avere a bordo il motore da utilizzarsi nei termini consentiti dalla legge Provinciale in materia, è tassativamente vietato l'utilizzo dello stesso durante l'azione di pesca.
- d) E' fatto obbligo ad ogni possessore di natante ad essere assicurato contro ogni rischio per l'uso dello stesso nelle acque in nostra concessione di portare a bordo ed indossare il giubbotto salvagente.
- e) Possono utilizzare il natante tutti i soci muniti di permesso associativo di pesca.
- f) Nel lago di Cavedine, è vietato pescare a meno di 50 metri dalle boe della presa HYDRO DOLOMITI.
- g) Nel lago di Cavedine è vietata la pesca in località Laghisol; chi pesca nelle vicinanze del Laghisol deve tenersi ad una distanza delimitata dalla linea di congiunzione segnalata dai cartelli sulla riva.
- h) Per il lago di Santa Massenza è vietato pescare a meno di 100 mt. dallo scarico HYDRO DOLOMITI.
- i) Prima di iniziare la pesca il natante va ancorato al fondo; è vietata la pesca a traina in tutte le acque.
- j) E' severamente vietato usare o anche solo detenere a bordo l'ecoscandaglio.
- k) Il pescatore prima di iniziare la pesca con il natante dovrà indicare oltre alla zona di pesca anche la sigla * (esempio zona E*).

- l) Chi effettua la pesca da barca, su richiesta da parte della sorveglianza deve raggiungere la riva e permettere il controllo sia dei documenti attestanti il diritto di pesca che del natante.
- m) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Interno, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pesca della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 10 - PESCA A PRELIEVO NULLO (CATCH & RELEASE)

- a) La pesca a prelievo nullo può essere esercitata esclusivamente con le seguenti tecniche: pesca a SPINNING con esca munita di un solo amo senza ardiglione o pesca a MOSCA con al massimo due ami per lenza senza ardiglione.
- b) La pesca a prelievo nullo CATCH & RELEASE (cattura e rilascio) può essere praticata in tutte le acque in concessione sia normali che NO KILL (si ricorda che nelle zone GNK ed UNK2 è consentita la sola pesca a mosca), purché all'inizio della giornata di pesca venga barrata l'apposita casella NO KILL nella sezione controllo uscite e tutte le relative caselle di cattura.
- c) La pesca a prelievo nullo CATCH & RELEASE esclude tassativamente la possibilità, nello stesso giorno, di esercitare la pesca con modalità diverse in tutte le acque in concessione all'Associazione.
- d) Non è consentito trattenere il pesce nell'arco dell'intera giornata.
- e) Tutti i pesci catturati devono essere immediatamente rilasciati in acqua. Se necessario toccare il pesce per la slamatura, questo va fatto con la massima cura ed unicamente con mani bagnate. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO manipolare il pesce con le mani asciutte o con l'utilizzo di stracci. I pesci vanno liberati nel il minor tempo possibile.

ART. 11 - PESCA NEL MESE DI OTTOBRE

- a) La L.P. 60/78, art. 6, comma 3: approvazione della deroga all'art. 16, comma 4, del regolamento della pesca (D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22- 18/Leg.) al fine di consentire la pesca

alla trota nel mese di ottobre ha deliberato di autorizzare, in deroga all'art. 16, comma 4, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 60/78, l'apertura della pesca alle specie di trota elencate nell'allegato C del medesimo regolamento, per le Associazioni pescatori della provincia di Trento e relative zone di seguito indicate:

ZONE	ACQUA	TRATTO
V	Fiume Sarca	Dal Ponte del Gobbo situato a nord dell'abitato di Pietramurata all'opera di presa VAS presso l'abitato di Pietramurata
W	Fiume Sarca	Dal ponte di Arco (centro paese) alla traversa presso lo stabilimento Aquafil località Linfano di Arco.
Y	Fiume Sarca	Dal ponte sulla statale a nord dell'abitato di Dro al ponte di Dro (centro paese).
Z	Rimone "nuovo"	Dal Dos dei Pini in località Pergolese fino al ponte presso l'azienda agricola Pedrotti.
UNK1	Fiume Sarca	Dall'inizio della pista ciclabile di Ceniga - direzione Arco all'opera di presa Malapreda.
UNK2	Fiume Sarca	Dalla traversa presso lo stabilimento Aquafil località Linfano di Arco alla presa della piscicoltura in località Linfano di Arco.

- b) Le zone sono segnalate con appositi cartelli ad inizio e fine zona "PESCA MESE DI OTTOBRE".
- c) Nel mese di ottobre è possibile pescare tutti i giorni della settimana.
- d) Prima di iniziare la pesca va correttamente riportato nell'apposito spazio il giorno e la zona di pesca.
- e) La pesca è consentita con le seguenti limitazioni e prescrizioni:
 - I. E' consentito l'uso della mosca secca e ninfa, con un massimo di due mosche con AMO PRIVO DI ARDIGLIONE.
 - II. E' consentito l'uso di minnows, rotanti e ondulanti con MONO AMO PRIVO DI ARDIGLIONE, ad esclusione della zona UNK2 dove è consentita unicamente la pesca a mosca.
 - III. Sono vietate tutte le altre esche naturali ed artificiali; è espressamente vietato l'utilizzo di artificiali siliconici, gomme, pastelle ed esche naturali.
 - IV. E' vietato l'utilizzo di artificiali di peso superiore a 6 (sei) grammi.
 - V. E' obbligatorio dell'uso del guadino.
 - VI. Tutti i pesci catturati devono essere immediatamente rilasciati in acqua.
 - VII. Se necessario toccare il pesce per la slamatura, questo va fatto con la massima cura ed unicamente con mani bagnate. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO manipolare il pesce con le mani asciutte o con l'utilizzo di stracci.